

Legislazione straniera sull'emigrazione e la immigrazione

STATI UNITI.

ORDINANZA DIPARTIMENTALE N. 144.

Ordinanza dell'11 luglio 1919, modificante alcune norme promulgate coll'ordinanza esecutiva 8 agosto 1918, la quale venne emanata in esecuzione della legge approvata dal Congresso il 22 maggio 1918 e portante il titolo: « Legge per vietare, durante il periodo della guerra, la partenza o l'arrivo negli Stati Uniti di persone sospette per la sicurezza pubblica ». È fatto speciale riferimento alla concessione di permessi di partenza per certe categorie di stranieri.

Io, Frank L. Polk, Segretario di Stato degli Stati Uniti di America, in forza dell'autorità conferitami dagli articoli 1 e 39 delle norme succitate ed emendate dal paragrafo III dell'Ordinanza esecutiva 3 marzo 1919, dispongo per le seguenti eccezioni ed aggiunte alle norme medesime per quanto riguarda le richieste dei permessi di partenza dagli Stati Uniti da parte di sudditi delle altre nazioni, eccettuate la Germania, l'Austria-Ungheria, la Bulgaria e la Turchia.

Art. 1. — I sudditi di qualunque Stato estero, eccettuato la Germania, l'Austria-Ungheria, la Bulgaria e la Turchia, possono lasciare gli Stati Uniti, senza lo speciale permesso richiesto dall'art. 18, titolo 6 dell'Ordinanza esecutiva 8 agosto 1918, ma saranno tenuti a presentare ai Controllori nei porti di partenza i loro passaporti, rilasciati rinnovati o vistati dalle Autorità diplomatiche o consolari dei rispettivi paesi entro i sessanta giorni antecedenti alla data di partenza.

Art. 2. — Gli stranieri, sudditi di Stati nemici, qualora volessero abbandonare gli Stati Uniti, dovranno ottenere il permesso di partenza. Per tale scopo, deve essere presentata in tri-

pllice esemplare, secondo il modulo C, all'agente incaricato, una istanza, che sarà sottoposta alla decisione del Dipartimento di Stato. Tale disposizione non viene applicata a coloro, che se per lo innanzi appartenevano come sudditi a Stati nemici, posseggono il passaporto di paesi amici, come la Polonia, la Ceco-Slovacchia, il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni e la Rumenia, come pure non si applica a coloro che posseggono passaporti russi o finlandesi, nè agli Armeni e Siriaci aventi salvacondotti rilasciati dalle Autorità francesi o britanniche. Tali persone non sono quindi tenute a domandare il permesso di partenza.

Art. 3. — Gli agenti incaricati pei permessi dovranno informare gli stranieri verbalmente o con stampati, che essi, prima di essere lasciati partire dagli Stati Uniti, saranno tenuti a provare di essere in regola colla legge sulla tassa d'entrata. A tale scopo dovranno portar seco al porto di partenza le ricevute od i certificati riflettenti l'adempimento delle disposizioni della legge suddetta, rilasciati dal ricevitore delle imposte più prossimo alla loro residenza. Gli stranieri imbarcantisi nel porto di New York, dovranno presentare tali ricevute o certificati alla Dogana, perchè tali documenti siano timbrati, prima che essi stranieri prendano imbarco.

Art. 4. — Gli emendamenti suddetti abrogano le contrarie disposizioni antecedentemente emanate.